Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 29 SETTEMBRE 1962:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1962, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5566)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 29 SETTEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ceat - Gomma, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1962. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1962. — **Bassanini impresa di costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1962. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1962. — **S.I.T. - Società Industriale Torino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1962. — **Società per azioni F. Stimamiglio e C., in Padova:** Obbligazioni 6 % emissione 1954 sorteggiate il 15 settembre 1962. — **Società per azioni F. Stimamiglio e C., in Padova:** Obbligazioni 6 % emissione 1949 sorteggiate il 15 settembre 1962. — **Yatros Farmaceutici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1962. — **Lanifici riuniti Bona e Delleani, società per azioni, in Carignano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1962. — **G. Trione e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito 30 aprile 1953 sorteggiate il 28 agosto 1962. — **G. Trione e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito 5 dicembre 1949 sorteggiate il 28 agosto 1962. — **Società per azioni Alfe, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1962. — **C.R.E.A. - Costruzioni Riordino Esercizio Acquedotti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1962. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1962. — **Comune di Napoli:** Buoni a premio « Città di Napoli » sorteggiati il 1° luglio 1962. — **Società immobiliare per azioni Casteldelfino, in Torino:** Rimborso obbligazioni. — **« Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1962. — **Snia Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscova, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1962. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50% 1961-1986 sorteggiate il 18 settembre 1962. —**I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50% 1960-1980 sorteggiate il 18 settembre 1962. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I.-SIDER 1953-1972 sorteggiate il 25 settembre 1962. **Terni - Società per l'industria e l'elettricità, per azioni:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna - Sezione autonoma Opere pubbliche:** Errata-corrige. — **TELVE - Società telefonica delle Venezie, per azioni, in Venezia:** Errata-corrige. — **TIMO - Telefoni Italia Media Orientale, società per azioni, in Bologna:** Errata-corrige. — **STIPEL - Società telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, per azioni, in Torino:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. 1863.

Trasformazione della Scuola d'arte di Cascina in Istituto d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte:

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Cascina in Istituto d'arte:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, la Scuola d'arte di Cascina è trasformata in Istituto d'arte, del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 7.725.000 (settemilionisettecentoventicinquemila) corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto di arte di cui all'art. 1 graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 73. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Cascina

Sezione: Arte del legno

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1+2 (1)	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1+1 (1)	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia	—	1	In tutte le classi
11. Insegnante per la lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
12. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi
13. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi
14. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi
15. Segretario economo	1	—	—
16. Applicato di segreteria	1	—	—
17. Bidelli	3	—	—

(1) In soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze dei posti.

N.B. — Gli insegnanti titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro della pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1962.

Nomina di un consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera di designazione del Ministro per il tesoro n. 17789 del 4 settembre 1962;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il prof. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro, è nominato, per un triennio, a decorrere dal 4 settembre 1962, consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dottor Alfredo Di Cristina collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Addì 6 settembre 1962

SEGNI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1962
Registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 94. — PANDOLFO

(5479)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1962.

Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1962, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto speciale della Regione stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1962, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa: 90% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, nonchè sul registro.

E' altresì, attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, la aliquota del 90% dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 45,6% dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio-30 giugno 1962 farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1962 al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1962-63.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1962
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 244. — CESSARI

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1962.

Nomina di un membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1960, con il quale è stata istituita presso il Ministero della industria e del commercio la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge predetta e sono stati nominati i membri della Commissione stessa;

Considerato che l'organizzazione sindacale competente ha comunicato che il sig. Alicicco Mario, nominato membro della Commissione predetta per gli agenti e rappresentanti di commercio su designazione della organizzazione stessa, ha cessato la propria attività di agente-rappresentante, e ne ha chiesto pertanto la sostituzione col sig. Marzi Francesco;

Decreta:

Il sig. Marzi Francesco è nominato membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 8 della

legge 27 novembre 1960, n. 1397, per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, in sostituzione del sig. Alicicco Mario.

Roma, addì 11 luglio 1962

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

(5455)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1960 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Firenze presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente.

Notaro dott. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Calamandrei dott. Nello, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Galante ing. Giacomo, rappresentante del Genio civile;

Bongiorno dott. Alfonso, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giovine perito agrario Luigi, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Palazzeschi Vasco, Biondi Guido, Focardi Gino, Lazzeri Alvaro, Romei Carlo, Russo Piero e Perruccio Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Ciampolini perito agrario Arsede, Giannoni dottor Giacomo, Falletti dott. Pio Carlo e Brunori dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Tante Clauco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5453)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 9/60, presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, concernente il nuovo assetto amministrativo dei servizi telefonici nei settori di Lavone, Desenzano, Chiari, Palazzolo e Rovato del distretto di Brescia, l'automatizzazione integrale degli impianti nei medesimi settori, nonchè l'ampliamento delle centrali automatiche esistenti nei settori di Brescia e Sarezzo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 10 novembre 1961 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 9/60 2ª edizione, relativo al nuovo assetto telefonico dei settori di Lavone (Pezzaze), Desenzano, Chiari, Palazzolo e Rovato appartenenti al distretto di Brescia, all'automatizzazione integrale dei medesimi settori, nonchè ad ampliamenti nelle centrali automatiche esistenti nei settori di Brescia e Sarezzo;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si è reso necessario dare nei settori di Lavone (Pezzaze), Desenzano, Chiari, Palazzolo e Rovato un nuovo assetto amministrativo ai servizi telefonici, istituendo le reti appresso indicate, ed eseguire l'automatizzazione integrale degli impianti telefonici nei medesimi settori, nonchè eseguire ampliamenti nelle centrali automatiche esistenti nei settori di Brescia e Sarezzo:

1. *Settore di Lavone (Pezzaze)*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Bovegno e Collio;

b) reti pluricomunali, estesa ciascuna al territorio dei Comuni appresso indicati: Lavone comprendente i comuni di: Pezzaze, Irma, Marmentino e Tavernole.

2. *Settore di Desenzano*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Desenzano, Lonato, Padenghe, Pozzolengo e Sirmione;

b) reti pluricomunali: nessuna.

3. *Settore di Chiari*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Cologne, Roccafranca, Rudiano e Urago;

b) reti pluricomunali: nessuna.

4. *Settore di Palazzolo*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Palazzolo, Adro, Capriolo e Pontoglio;

b) reti pluricomunali: nessuna.

5. *Settore di Rovato*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Cazzago e Erbusco;

b) reti pluricomunali: Rovato - comprendente i comuni di Rovato e Coccaglio;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 9/60, presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, concernente il nuovo assetto amministrativo dei servizi telefonici nei settori di Lavone, Desenzano, Chiari, Palazzolo e Rovato del distretto di Brescia, con l'istituzione delle reti urbane sotto elencate, la automatizzazione integrale degli impianti nei medesimi settori, nonchè l'ampliamento delle centrali automatiche esistenti nei settori di Brescia e Sarezzo:

1. *Settore di Lavone* (*Pezzaze*)

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Bovegno e Collio;

b) reti pluricomunali, estesa ciascuna al territorio dei Comuni appresso indicati: Lavone - comprendente i comuni di: Pezzaze, Irma, Marmentino e Tavernole.

2. *Settore di Desenzano*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Desenzano, Lonato, Padenghe, Pozzolengo e Sirmione;

b) reti pluricomunali: nessuna.

3. *Settore di Chiari*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Cologne, Roccafranca, Rudiano e Urago;

b) reti pluricomunali: nessuna.

4. *Settore di Palazzolo*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Palazzolo, Adro, Capriolo e Pontoglio;

b) reti pluricomunali: nessuna.

5. *Settore di Rovato*

a) reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo: Cazzago e Erbusco;

b) reti pluricomunali: Rovato - comprendente i comuni di Rovato e Coccaglio;

a condizione:

che il numero dei circuiti di giunzione tra il CRU di Sirmione ed il proprio CS di Desenzano venga portato da 20 a 22;

che il CRU di Roccafranca venga direttamente collegato al proprio CS di Chiari;

che il dimensionamento degli organi per il traffico interdistrettuale (RI/CTZ ID e SD) e quello dei fasci di circuiti per i collegamenti compartimentali entranti ed uscenti dal distretto di Brescia, vengano nuovamente sottoposti all'esame in occasione della presentazione del piano tecnico compartimentale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(5474)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1962.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1961.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, numero 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, numero 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dello allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1961 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Zona	Gradazione
Piemonte:	
Novara, Torino, Vercelli	11,5
Asti, Cuneo	12,5
Alessandria	13
Valle d'Aosta:	
Aosta	11,5
Lombardia:	
Cremona	10,5
Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Varese	11
Milano	11,5
Pavia	12
Sondrio	12,5
Trentino-Alto Adige:	
Bolzano, Trento	11,5
Veneto:	
Belluno	9,5
Treviso	10,5
Verona	11
Gorizia, Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza	11,5
Trieste, Udine	12,5
Liguria:	
Genova, Savona	10,5
Imperia, La Spezia	11
Emilia:	
Modena	10
Forlì, Parma, Ravenna, Reggio Emilia	11
Piacenza	11,5
Bologna, Ferrara	12
Toscana:	
Lucca, Massa Carrara	11
Pisa, Siena	11,5
Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia	12
Livorno	12,5
Umbria:	
Perugia, Terni	11
Marche:	
Pesaro	11
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata	11,5
Lazio:	
Viterbo	10,5
Frosinone, Rieti	11
Latina	11,5
Roma	12,5
Abruzzo e Molise:	
Campobasso, Pescara	11,5
Chieti, L'Aquila, Teramo	12

Campania:
Benevento, Caserta, Napoli, Salerno . . . 11,5
Avellino 12
Puglie:
Bari, Foggia 14
Brindisi, Lecce 14,5
Taranto 16,5
Lucania:
Potenza 13
Matera 13,5
Calabria:
Reggio Calabria 13
Catanzaro, Cosenza 13,5
Sicilia:
Enna, Messina 12,5
Agrigento, Palermo 13,5
Catania, Ragusa 14
Caltanissetta, Siracusa, Trapani 14,5
Sardegna:
Nuoro 13
Cagliari, Sassari 13,5

Roma, addì 19 settembre 1962

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5539)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Torino, dal 13 al 18 ottobre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 settembre 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(5541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Oscar Daray, Console di Argentina a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

(5488)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 settembre 1962 ed in relazione ai decreti ministeriali 4 agosto 1954 e 30 dicembre 1957, sono stati disposti i seguenti trasferimenti:

Carusi Pietro dal comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, nel comune di Roma.

Brizi Eugenio, dal comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, nel comune di Roma.

Mancini Ludovico, dal comune di Anzio, distretto notarile di Roma, nel comune di Roma.

Colapietro Vincenzo, esercente in soprannumero nel comune di Roma, nel comune di Roma.

Paliani Camillo, dal comune di Castelnuovo di Porto, distretto notarile di Roma, nel comune di Roma.

Manoni Romualdo, esercente in soprannumero nel comune di Roma, nel comune di Roma.

Cinque Aurelio, esercente in soprannumero nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, nel comune di Roma.

Tassitani Farfaglia Alfredo, esercente in soprannumero nel comune di Roma, nel comune di Roma.

Castellini Enrico, esercente in soprannumero nel comune di Roma, nel comune di Roma.

Misurale Alberto, esercente in soprannumero nel comune di Roma, nel comune di Roma.

Chinni Bernardo, esercente in soprannumero nel comune di Roma, nel comune di Roma.

Moscatello Francesco, dal comune di Priverno, distretto notarile di Latina, nel comune di Roma.

Polidori Pietro, dal comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo, nel comune di Roma.

Gianfelice Giuseppe, dal comune di L'Aquila, nel comune di Roma.

Ciaccio Mario, dal comune di Sezze, distretto notarile di Latina, nel comune di Roma.

Papa Beniamino, dal comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, nel comune di Roma.

Pampersi Giuseppe, dal comune di Recanati, distretto notarile di Macerata, nel comune di Roma.

Dobici Nazareno, dal comune di Viterbo, nel comune di Roma.

Gloriani Serafino, dal comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, nel comune di Roma.

Fenoaltea Francesco, dal comune di Civita Castellana, distretto notarile di Viterbo, nel comune di Roma.

Arra Emanuele, dal comune di Casperia, distretto notarile di Rieti, nel comune di Roma.

Federici Domenico, dal comune di Frosinone, nel comune di Roma.

Badia Alfonso, dal comune di Andretta, distretto notarile di Avellino, nel comune di Marino, distretto notarile di Roma.

Taddei Nicolino, dal comune di Carovilli, distretto notarile di Campobasso, nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma.

A modifica dei sopra detti decreti i notai:

Filadoro Giovanni è reintegrato (in soprannumero) nella sede di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo.

Felicetti Cesare, residente nel comune di Poggio Mirteto, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma.

(5492)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del liceo classico « F. Petrarca » di Arezzo, ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto della provincia di Arezzo n. 1485 del 30 gennaio 1962, il prof. Silvio Abbadessa, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del liceo classico « F. Petrarca » di Arezzo, è autorizzato ad accettare dalla signora Elisa Cateni ved. Cocci la donazione della somma di L. 200.000, per l'istituzione di un premio di studio intitolato « prof. Giovanni Cocci e figlio ing. Giovanni ».

(5529)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 settembre 1962, i poteri conferiti all'avvocato Giovanni Castagnetti, commissario governativo della Cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati prorogati dal 30 settembre 1962 al 31 marzo 1963.

(5552)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1962, registro n. 21, foglio n. 227, è stato dichiarato inammissibile perchè privo della firma il ricorso straordinario prodotto il 18 luglio 1959 dal computista r.a. Freschi Giuseppe avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. 8/691 del 26 gennaio 1959.

(5553)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1962, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 293, è stato per una parte respinto e per una parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 1° aprile 1953 dal sig. Felicetti Giovanni, già impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, avverso la determinazione dell'Alto commissariato dell'alimentazione 24 febbraio 1953, n. 9782, con la quale si negava accoglimento ad un ricorso gerarchico dell'interessato diretto a far valere la pretesa ad una liquidazione di indennità per cessazione volontaria dall'impiego in base al titolo del riconoscimento di campagne di guerra.

(5545)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 28 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	576,31	576,30	576,25	576,05	575,75	576,20	575,95	576,20	576,15	576,15
Fr. Sv.	143,52	143,48	143,46	143,505	143,50	143,44	143,505	143,45	143,43	143,48
Kr. D.	89,65	89,70	89,70	89,67	89,60	89,68	89,68	89,70	89,69	89,70
Kr. N.	86,80	86,80	86,85	86,805	86,80	86,80	86,81	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,49	120,50	120,48	120,51	120,45	120,51	120,50	120,50	120,53	120,50
Fol.	172,45	172,50	172,50	172,52	172,50	172,50	172,52	172,45	172,50	172,50
Fr. B.	12,47	12,475	12,475	12,475	12,47	12,47	12,477	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,655	126,65	126,66	126,665	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,29	1738,30	1738,10	1738,15	1738 —	1738,62	1738,10	1738,75	1738,70	1738,40
Dm. occ.	155,10	155,11	155,125	155,12	155,09	155,10	155,10	155,10	155,11	155,10
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05	24,045	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,67	21,72	21,685	21,60	21,68	21,67	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 28 settembre 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,25
Redimibile 3,50 % 1934	95,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	576 —
1 Franco svizzero	143,505
1 Corona danese	89,675
1 Corona norvegese	86,807
1 Corona svedese	120,505
1 Fiorino olandese	172,52
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1738,125
1 Marco germanico	155,11
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo port.	21,677

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a duecento posti di custodi e guardie notturne in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3:
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a duecento posti di custodi e guardie notturne in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è richiesto il titolo attestante il compimento degli studi elementari.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico sono stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, e quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri:

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra. Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati e internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

6) il limite massimo è protratto a 45 anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

b) per i mutilati e invalidi di guerra; per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati e invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella allegato *A*, al decreto legislativo 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

7) si prescinde dal limite di età nei confronti

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso amnistia, condono, indulto o perdone giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo, in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti. Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano utili agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto a cui aspirano (a titolo esemplificativo si ricordano i titoli attestanti prestazioni di servizio alle dipendenze dello Stato o di Enti).

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio, nonchè le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Essa non si intenderà superata se i candidati avranno conseguito un voto inferiore a sei decimi.

Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui la predetta prova pratica avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200 se è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore concernenti le riserve di posti.

Ai sensi dell'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti i:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle o nubili o vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e che possono far valere i titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. — *Ex combattenti, prigoinieri ed assimilati*:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti, i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana o non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. — *Mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

3. — *Orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici o antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. — *Figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscano di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro e in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. — *Madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti*:

le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. — *Profughi*:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibile l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto dellaP rovincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri.

7. — *Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. — *Perseguitati politici e razziali*:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. — *Coniugati*:

i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Documenti di rito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) Titolo di studio: certificato di compimento degli studi elementari di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 300.

2) Estratto (e non certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

3) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati a cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

5) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6) Certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

7) Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sott'ufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla autorità competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi della attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglie numerose. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti e quelli già inquadrati nei ruoli transitori possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), in tale caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile, previsto dall'art. 4 del presente bando salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi previsti.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della guardia di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Nomina in prova.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova i custodi e guardie notturne, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, beneficieranno della esenzione del periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1962
Registro n. 55, *foglio n.* 291

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (Provincia di . . . . . .), via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da prova pratica a duecento posti di custode e guardie notturne in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale della Amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . .) (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

4) è in possesso del titolo di studio attestante il compimento degli studi elementari in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso un pubblica Amministrazione ne è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(5325)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine di presentazione delle domande dei concorsi indetti nelle provincie di Avellino e Benevento per il conferimento delle borse di studio per l'anno scolastico 1962-63.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il proprio decreto 24 agosto 1962, col quale sono stati stabiliti l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento, mediante concorsi provinciali per esami, delle borse annuali e pluriennali di cui all'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Veduto il proprio decreto 13 settembre 1962, col quale sono stati prorogati alcuni termini relativi ai predetti concorsi;

Ritenuta l'opportunità di proroga ulteriormente i termini di tali concorsi limitatamente alle provincie di Avellino e Benevento, in considerazione della particolare situazione determinatasi in seguito ai recenti movimenti tellurici;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indetti nelle province di Avellino e Benevento per il conferimento delle borse di studio per l'anno scolastico 1962-63, indicato nell'art. 1 del citato decreto ministeriale 13 settembre 1962, è fissato al 10 ottobre 1962 anzichè al 20 settembre 1962.

Il termine previsto per la trasmissione ai provveditori agli studi di Avellino e Benevento delle domande documentate, da parte dei capi di Istituto o dai direttori didattici è fissato al 20 ottobre 1962 anzichè il 25 settembre come previsto dal citato decreto ministeriale.

L'elenco delle sedi di esame dovrà essere comunicato dai predetti provveditori a tutte le scuole secondarie, artistiche o di completamento dell'obbligo delle rispettive Province entro il 30 ottobre 1962 anzichè entro il 30 settembre 1962

Art. 2.

La prova scritta di cultura generale del concorso per il conferimento delle borse di studio nelle predette Province, avrà luogo il 13 novembre 1962 alle ore 8,30 anzichè il 10 ottobre 1962.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: GUI

(5546)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione di quattrocentoquattro candidati riusciti idonei oltre i vincitori del concorso a trecentoventicinque posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1961.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1961, n. 3490, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 202, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a trecentoventicinque posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le necessità del Servizio materiale e trazione;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1962, n. 3917, concernente l'approvazione delle graduatorie compartimentali del concorso stesso;

Vista la legge 4 dicembre 1961, n. 1256, concernente la determinazione delle nuove piante organiche del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale, numero P.2.1.1.246/115711 del 4 luglio 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere, con decorrenza 1° agosto 1962, quattrocentoquattro candidati riusciti idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a trecentoventicinque posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse così suddivisi:

Compartimento	Aggiustatori	Aggiustatori motoristi	Aggiustatori elettricisti	Falegnami	Verniciatori	Tappezzieri	Lamieristi	TOTALE
Torino	11	2	5	12	—	—	—	30
Genova	62	—	13	32	13	—	—	120
Milano	72	5	5	28	8	2	—	120
Bologna	18	—	6	6	4	2	1	37
Firenze	22	—	—	7	—	—	—	29
Roma	15	—	2	22	—	—	—	39
Napoli	—	—	2	—	—	—	—	2
Bari	10	3	2	5	—	2	—	22
Palermo	—	—	1	2	—	2	—	5
TOTALE . . .	210	10	36	114	25	8	1	404

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1962

p. *Il Ministro*: CAPPUGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1962
Registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 79. — BONOMI

(5497)

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di ispettore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1961.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge n. 425 del 26 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1961, n. 1693, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961, registro n. 44, bilancio Trasporti, foglio n. 62, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in scienze geologiche;

Viste le deliberazioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 184.P.2.1.1.Conc. del 26 febbraio 1962, n. 224.P.2.1.1.Conc. dell'11 maggio 1962 e n. 236.P.2.1.1.Conc. del 30 maggio 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità dello svolgimento degli esami;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale, n. P.2.1.1.228/121225 in data 17 luglio 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla competente Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli ad un posto di ispettore (geologo) in prova:

1. Zocca Attilio . . . . . . punti 28,802
2. Pelo Giannetto . . . . . » 24,116
3. Catenacci Vincenzo . . . . » 21,980

Art. 2.

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore del concorso citato nelle premesse e acquista titolo all'assunzione in prova, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in impiego:

1) Zocca Attilio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1) Pelo Giannetto;
2) Catenacci Vincenzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1962

p. *Il Ministro*: CAPPUGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1962
Registro n. 42 bilancio Trasporti, foglio n. 76. — BONOMI

(5495)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica del concorso per titoli a trentatre posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 15 luglio 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 20 Finanze, foglio n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a trentatre posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento del personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a trentatre posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961 indicato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 del giorno 17 ottobre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1962
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 266. — BAIOCCHI

(5548)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti a ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 266, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Milano;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 4, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto successivo, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 114, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 258, con il quale i vincitori del concorso vennero nominati agenti di cambio presso la Borsa-valori di Milano;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 139, con il quale, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, 4ª Sezione, n. 736, in data 15 novembre-15 dicembre 1961, è stato annullato il sopracitato decreto ministeriale 8 luglio 1959, relativo alla graduatoria di merito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio successivo, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 368, con il quale è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, sopracitato, relativo alla nomina ad agente di cambio dei vincitori del concorso;

Visto il proprio decreto 13 luglio 1962, con il quale il presidente della Commissione esaminatrice, dott. Alceste Silvi Antonini, è stato sostituito, per motivi di salute, dall'ispettore generale del Tesoro dott. Icilio Sansoni;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la nuova graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa-valori di Milano:

Candidato			
1. Nattino rag. Angelo, agente di cambio in carica	punti	56 —	su 100
2. Sabbioni Piero, rappresentante alle grida	»	54,75	»
3. Lavaggi dott. Giovanni Battista, agente di cambio in carica	»	54,50	»
4. Nicolini Angelo, rappresentante alle grida	»	54,50	»
5. Anselmo Mario, rappresentante alle grida	»	51,50	»
6. Tagliabue Luigi, rappresentante alle grida dal 15 aprile 1933	»	49,25	»
7. Sommariva rag. Paolo, rappresentante alle grida dal 15 giugno 1938	»	49,25	»
8. Sprela rag. Germano, rappresentante alle grida	»	47 —	»
9. Aletti dott. Urbano, rappresentante alle grida	»	46 —	»
10. Aguzzi de Villeneuve Carlo, rappresentante alle grida	»	44,25	»
11. Soldan rag. Luigi, rappresentante alle grida	»	43,75	»
12. Giuliari rag. Arnaldo, rappresentante alle grida	»	42,50	»
13. Campisi ing. Gianfranco, rappresentante alle grida	»	41,75	»
14. Taglioretti dott. Ermanno, rappresentante alle grida	»	40 —	»
15. Rossi Antenore, rappresentante alle grida	punti	39 —	su 100
16. Tagi dott. Giorgio, rappresentante alle grida	»	38,875	»
17. Scandellari dott. Giuseppe, rappresentante alle grida	»	38,25	»
18. Magnani Egidio, rappresentante alle grida	»	37,75	»
19. Comi dott. Vincenzo, rappresentante alle grida	»	37,25	»
20. Busnelli rag. Giulio, rappresentante alle grida	»	37 —	»
21. Del Vecchio dott. Giancarlo, rappresentante alle grida dal 3 novembre 1948, partigiano combattente	»	36 —	»
22. Boffa dott. Massimo, rappresentante alle grida dal 3 novembre 1948	»	36 —	»
23. Farina Lodovico, rappresentante alle grida dal 21 agosto 1946	»	35,50	»
24. Offsas dott. Guido Massimo, rappresentante alle grida dal 23 febbraio 1949	»	35,50	»
25. Boffa dott. Giancarlo, rappresentante alle grida dal 13 dicembre 1954	»	35,50	»
26. Rezzaghi dott. Gianfranco, rappresentante alle grida	»	35,25	»
27. Cappelli rag. Carlo, rappresentante alle grida	»	35 —	»
28. Tagi Raffaele, rappresentante alle grida	»	34,125	»
29. Gaudenzi dott. Leonida, rappresentante alle grida	»	34 —	»
30. Galimberti dott. Mario, rappresentante alle grida	»	33,50	»
31. Senna Cesare, rappresentante alle grida dal 14 gennaio 1938	»	33 —	»
32. Pellizzoni rag. Mario, rappresentante alle grida dal 4 gennaio 1949	»	33 —	»
33. Oriani Pietro, agente di cambio in carica	»	32,50	»
34. Terragni dott. Giorgio, rappresentante alle grida	»	32,50	»
35. Giannini dott. Franco, rappresentante alle grida	»	32,25	»
36. Marchesi dott. Leo, rappresentante alle grida dal 3 novembre 1948	»	32 —	»
37. Menicatti dott. Aldo, rappresentante alle grida dal 28 agosto 1950	»	32 —	»
38. Baslini dott. Giovanni, rappresentante alle grida	»	31,50	»
39. Cozzi dott. Antonio, rappresentante alle grida	»	29,50	»
40. Pallavicini dott. prof. Giancarlo, commissionario di borsa	»	28,75	»
41. Matturri rag. Vincenzo, rappresentante alle grida	»	27,50	»
42. Longhi Guido, rappresentante alle grida	»	26,50	»
43. Rossi Montecuccoli dott. Gianfranco, rappresentante alle grida	»	26,25	»
44. Giovannini dott. Armando, rappresentante alle grida	»	26 —	»
45. Pizzorni dott. Alessandro, commissario di borsa	»	24,875	»
46. Claps rag. Leonardo, rappresentante alle grida	»	24,75	»
47. Gamba dott. Luigi, rappresentante alle grida	»	23,75	»
48. Olivieri Roberto, rappresentante alle grida	»	22,75	»
49. Introini dott. Franco, rappresentante alle grida	»	22,25	»

Il presente decreto sarà trasmesso alle Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1962
Registro n. 27 Tesoro, fogio n. 225. — MARESCA

(5556)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modificazioni al bando di concorso per l'ammissione al corso di preparazione per il conseguimento di brevetti aeronautici e proroga del termine per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione al corso teorico-pratico di preparazione per il conseguimento dei brevetti di « Pilota civile di 3° grado », « Ufficiale di rotta di 2ª classe », « Radiotelefonista » (limitato), e della abilitazione al volo strumentale, limitatamente a venti posti, per l'anno scolastico 1962-63.

Considerata l'opportunità di ridurre il numero minimo di attività di volo prescritto per l'ammissione al concorso e di prorogare, conseguentemente, il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Le lettere *b*) ed *e*) dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale sono sostituite dalle seguenti:

b) età, minima: aver compiuto i 18 anni alla data del 31 ottobre 1962; massima: non aver superato i 25 anni alla data del 31 ottobre 1962;

e) attività di volo minima complessiva: ore 25 (venticinque) di pilota ai comandi (esclusa l'attività di volo a doppio comando).

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso di cui all'art. 5 del decreto citato nelle premesse, è prorogato al 31 ottobre 1962.

Roma, addì 24 settembre 1962

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(5547)

Graduatoria dei candidati idonei al concorso per quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1961, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1961, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 243;

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1961, registro n. 43 Difesa-Aeronautica, foglio n. 148;

Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1962, con il quale è approvata la sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1962, registro n. 8 Difesa-Aeronautica, foglio n. 299;

Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1962, con il quale è nominato un membro supplente in seno alla Commissione esaminatrice ed è approvata la sostituzione di un membro della Commissione medesima, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1962, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 183;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Puletti Mario . . . . punti 290,25
2. Raimondo Francesco Antonio . . . . » 276,25
3. Gabriele Alfredo . . . . » 266,56
4. Mezzacapo Bruno . . . . » 235 —
5. Vimercati Francesco . . . . . . » 232,25
6. La Penna Aurelio . . . . » 231,50
7. Sebastiani Mario . . . . » 231 —
8. Multari Giuseppe . . . . » 230,06
9. Bonfatti Franco . . . . » 230 —
10. Martinelli Michele . . . . » 229,25
11. Lo Brutto Mario Elio . . . . . . » 228,50
12. Dragani Antonio . . . . » 226,56
13. Maniero Giuliano . . . . » 226,06
14. Ottalevi Alberto . . . . » 219,50
15. Balducci Luigi . . . . » 210,56
16. Pace Emanuele Filiberto . . . . . » 208,94
17. Di Iorio Gennaro . . . . » 207,06
18. Di Gangi Aurelio . . . . » 200 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1962
Registro n. 38 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 65. — LAZZARINI

(5527)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere di artiglieria indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1959.

Si dà notizia che nel Giornale militare ufficiale n. 33 del 18 agosto 1962 (Ministero difesa-Esercito) è stato pubblicato, alla pag. 1278, il decreto ministeriale 10 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere d'artiglieria in prova del ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1959.

(5555)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel « Programma di esame » allegato al bando di concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (coefficiente 229) pubblicato a pag. 3487 della *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 28 agosto 1962, al n. 5, ove è scritto « nozioni di diritto penale (libri I e II del Codice civile) leggasi « (libri I e II del Codice penale) ».

(5528)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.